



TRIBUNALE DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Pistoia, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.:

Dott. Alessandro Ghelardini	Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi	Giudice relatore
Dott. Carlo Carvisiglia	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa iscritta al N. 876/07 R.G.A.C., avente come oggetto:
"inesistenza/nullità contrattuale, restituzione somma e risarcimento danni"

promossa da: _____

T. M., elettivamente domiciliato in Montale, via Aldo Moro, 48/F, presso lo studio dell'avv. Gerardo Cavera che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione -

attore

contro:

Banca **Banca di Pistoia** soc. coop., in persona del presidente **P. G. C.**, elettivamente domiciliata in Pistoia, via Cavour, 6, presso lo studio dell'avv. Maria Rachele Stignani che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di risposta -

convenuta

conclusioni:

per gli attori: dichiarare la inesistenza o in ipotesi la nullità del contratto di intermediazione e/o del contratto di acquisto dei titoli per cui è causa; di conseguenza, condannare la banca convenuta a restituire l'importo di € 51.704,57 o quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi e rivalutazione; condannare la convenuta al risarcimento del danno per assistenza legale *ante causam* nella misura di € 10.586,38 o la diversa somma di giustizia; condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa; con vittoria di spese, diritti e onorari;

per la convenuta: in tesi, respingere tutte le domande in quanto inammissibili e comunque infondate; in ipotesi, dichiarare non dovuta la rivalutazione monetaria; condannare l'attore alla restituzione dei titoli oggetto di contestazione e delle cedole riscosse pari ad € 14.068,15 oltre interessi; condannarlo inoltre a risarcire il danno pari alla differenza fra il valore attuale dei titoli e quello dei titoli ristrutturati oltre cedole che avrebbe percepito; operare le necessarie compensazioni; con vittoria di spese e onorari;

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ex art. 2 D.L.vo 5/03, notificato il 15.3.07, T. f. M. conveniva in giudizio la Banca "Banco di Sicilia" soc. coop. deducendo di essere stato informato con lettera datata 12.7.02 della composizione del suo portafoglio titoli che contemplava al 30.6.02 obbligazioni argentina per un controvalore nominale di lire 220.000.000, ma di non aver mai acquistato titoli argentina in tali quantità; richiesta informazioni all'istituto di credito gli era stato riferito di aver stipulato un contratto di borsa avente per oggetto i titoli argentina in questione per un valore nominale di lire 100.000.000 mediante ordine telefonico; negava, quindi di aver mai impartito il suddetto ordine; chiedeva, pertanto dichiararsi la inesistenza o la nullità del contratto di intermediazione e/o del contratto di borsa avente per oggetto i titoli argentina, con condanna al restituzione della somma addebitata su conto corrente. **IL CASO.it**

Con comparsa di costituzione la banca convenuta contestava quanto dedotto dagli attori, eccependo in primo luogo l'improcedibilità della domanda per aver l'investitore dato mandato alla TFA per partecipare alla procedura arbitrale davanti all'ICSID; precisava che dopo regolare stipula di contratto di intermediazione finanziaria, datato 2.10.92, T. f. M. aveva acquistato il 27.5.97 obbl. Argentina cod. ISIN XS0076397248 scadenza 97/04 per un valore nominale di lire 100.000.000, mediante ordine telefonico; l'addebito del prezzo pagato sul c/c dell'investitore era avvenuto il 28.5.97, e a lui era stata inviata nota informativa dell'ordine. Circa tre anni dopo, e precisazione il 27.9.00 T. f. M. aveva acquistato ulteriori titoli argentina per un valore nominale di lire 120.000.000, ordine questo non oggetto di contestazione. Nel frattempo sul c/c del T. f. M. erano stati accreditate ogni trimestre le cedole maturate sul primo investimento; dopo il secondo investimento continuarono gli accrediti delle cedole maturate su entrambe le quantità di obbligazioni argentina.

Con memoria di replica di cui all'art. 6 D.L.vo 5/03 l'attore evidenziava che nei documenti sottoscritti per il mandato alla TFA ai fini del procedimento arbitrale, vi era una evidente correzione a mano del dato quantitativo dei titoli argentina, correzione che deduceva essere stata dolosamente effettuata dalla banca per far apparire che egli fosse al corrente dei titoli oggetto della presente controversia. Ribadiva che all'epoca della sottoscrizione di quei documenti nulla sapeva dei titoli argentina per lire 100.000.000 sicché aveva dato mandato solo per gli altri; contestava l'eccezione di improcedibilità per essere il mandato sempre revocabile anche implicitamente; disconosceva poi le sottoscrizioni apposte al modulo di adesione ICSID (doc. 1), al contratto di conto corrente doc. 3), alla lettera di incarico (doc. 4), e all'ordine di acquisto (doc. 10); deduceva l'irrelevanza del contratto di intermediazione finanziaria, per essere nullo il contratto di

compravendita dei titoli in quanto non redatto in forma scritta; ribadiva di non aver mai dato quell'ordine. Infine, aggiungeva che la banca convenuta aveva violato gli obblighi di informazione attiva e passiva, anche in relazione all'inadeguatezza dell'investimento.

Con memoria ex art. 7 D.L.vo 5/03 la convenuta stigmatizzava la contraddittorietà delle difese avversarie e per il caso di ritenuta validità del disconoscimento avanzava istanza di verifica; spiegava inoltre che la correzione sul modulo di adesione all'ICSID era avvenuta perché il modulo era stato completato in filiale senza tener conto di quell'acquisto, e il tutto era stato fatto in velocità perché in realtà i termini previsti per l'adesione erano già scaduti e non si voleva pregiudicare la scelta del cliente.

Di seguito l'attore presentava istanza di fissazione udienza, e la convenuta depositava note ex art. 10 D.L.vo 5/03.

Il collegio, ritenuta la superfluità delle prove richieste dalle parti e della c.t.u. richiesta da parte attrice, fissava udienza per la discussione orale per il 19.4.07, ove le parti illustravano le loro difese e concludevano riportandosi ai rispettivi atti; la causa veniva trattenuta a sentenza ai sensi dell'art. 16 V co. 2° periodo D.L.vo 5/03.

Motivi della decisione

La contraddittorietà delle deduzioni di parte attrice rende del tutto inverosimile la tesi sostenuta in citazione a sostegno della domanda tesa alla dichiarazione di nullità o inesistenza del contratto di intermediazione finanziaria e del contratto di acquisto dei titoli argentina del maggio 1997. Ma ancor prima porta a ritenere fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per effetto dell'adesione alla procedura di arbitrato internazionale promossa dalla TFA (Task Force Argentina) quale mandataria del T. [redacted], davanti all'ICSID (*International Center for the Settlement of Investment Disputes*).

IL CASO.it

IL mandato in questione è stato conferito in data 11.5.06 (sebbene il termine indicato nel modulo per la raccolta delle adesioni da parte degli istituti di credito, 7.4.06, fosse già trascorso).

LA circostanza non solo è documentata, ma è riconosciuta dallo stesso attore che nella prima memoria di replica ha dedotto: in primo luogo di aver conferito il mandato solo per i titoli argentina acquistati nel settembre 2000, perché non sapeva neanche di avere in portafoglio le obbligazioni asseritamente ordinate telefonicamente nel maggio 1997; in secondo luogo deduceva che il mandato alla TFA era sempre revocabile e che tale revoca poteva anche essere implicita; in terzo luogo disconosceva le sottoscrizioni apposte sui vari moduli di adesione ICSID. Anche qui l'illogicità dell'ordine delle difese porta ad escludere a priori qualunque disconoscimento di firma, atteso che lo stesso T. [redacted] come prima difesa deduce di aver conferito quel mandato ma per titoli diversi. Il che implica che la firma è sua. Senza contare che in atto di citazione egli sostiene di essere venuto a conoscenza dei titoli acquistati nel maggio 1997 con la comunicazione a mezzo lettera inviata dalla banca in data 12.7.02, fra l'altro allegata al fascicolo (doc. 4). Ma il mandato alla TFA risulta sottoscritto in data 11.5.06, ossia quasi quattro anni dopo quella inaspettata scoperta!

Pertanto, è certo il conferimento del mandato alla TFA, ed è certo che il mandato riguardava le obbligazioni argentina 97/04 cod. ISIN XS0076397248, di cui una parte (valore nominale lire 100.000.000) acquistati nel maggio 1997 ed una parte (valore nominale lire 120.000.000) acquistati nel settembre 2000 (quest'ultimo

acquisto non contestato). Risulta pure provato che il quantitativo dei titoli è stato corretto in velocità (proprio perché l'adesione era ritardataria rispetto ai termini indicati) dalla sede centrale della banca prima di inviare il modulo, proprio perché nella filiale non era rilevabile l'ordine del 1997, in quanto attraverso la ricostruzione informatica le filiali avevano i dati a partire dal 2000, come chiarito dall'addetto al back-office titoli S. D. E che la correzione sia avvenuta in velocità si ricava anche dal fatto che solo il quantitativo dei titoli è stato corretto ma non la data di acquisto.

Detto ciò, è pacifico perché riconosciuto implicitamente dallo stesso T. che quel mandato rende improcedibile cause individuali promosse verso l'istituto di credito intermediario, come chiaramente espresso negli stessi moduli sottoscritti dal T.

Ed è pure pacifico che egli non abbia mai rinunciato al mandato conferito alla TFA (o meglio revocato), deducendo egli che tale revoca può considerarsi implicita.

Tale asserzione è ovviamente infondata, sol che si consideri che mai la TFA potrebbe essere a conoscenza di una revoca del mandato se non comunicata formalmente.

Solo per completezza si ribadisce che le domande di parte attrice sarebbero comunque infondate.

IL CASO.it

Quanto alla nullità o inesistenza del contratto di intermediazione finanziaria, è lo stesso attore che allega al fascicolo di parte il suddetto contratto sottoscritto il 2.10.92, quale documento 8), senza sollevare alcuna doglianza in merito, si da rendere come non proposta da relativa domanda, e soprattutto tardivo il disconoscimento di firma effettuato nella memoria di replica.

Quanto alla nullità o inesistenza dell'ordine di acquisto telefonico, va esclusa la nullità per difetto di forma di cui all'art. 23 TUF, applicabile solo ai contratti di intermediazione finanziaria. Tale interpretazione trova conforto nell'art. 30 Reg. Consob 11522/98, il cui I comma prevede che *"Gli intermediari finanziari non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore"*, ripetendo esattamente quanto già previsto dall'art. 23 TUF secondo cui *"I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti"*.

L'art. 30 II co. lett. c) Reg. Consob sopra cit. prevede poi che il contratto in questione deve indicare fra l'altro *"le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni"*.

Inoltre l'art. 29 III co. Reg. Consob sopra cit. prevede solo per le operazioni che si ritengano inadeguate per l'investitore che le richiede, che esse possano essere eseguite *"solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute"*.

Sicché non solo non è necessaria la forma scritta per tutti gli ordini, ma addirittura anche le operazioni inadeguate possono essere eseguite in base ad un ordine solo telefonico, purché registrato e con determinate modalità.

E anche qui si assiste alla difesa contraddittoria di chi chiede in primo luogo dichiararsi nullo un ordine per poi negarne l'esistenza.

Su quest'ultimo punto, risulta documentato l'accredito sul c/c del T. delle cedole trimestrali del suddetto investimento, e confermato in sede testimoniale la consapevolezza del T. circa lo stesso, tanto da chiedere tre anni dopo l'acquisto di un'ulteriore quantitativo dei medesimi titoli. Né si comprenderebbe

come egli potesse altrimenti giustificare l'accredito di quelle cedole, certamente non costituenti atto di liberalità da parte dell'istituto di credito.

Sicché la domanda va rigettata.

IL CASO.it

In punto di spese, non essendovi ragioni contrarie, l'attore soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.736,00 di cui euro 120,00 per spese, euro 4.000,00 per diritti e onorari, euro 500,00 per spese generali ed euro 1.116,00 per CAP e IVA.

P.Q.M.

Il Tribunale come sopra costituito,
dichiara improcedibili le domande di parte attrice;

condanna T. S. M. a rimborsare a controparte le spese di lite pari ad euro 5.736,00 come sopra liquidate.

Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del Tribunale, il 8.2.2010 -

Il Giudice estensore
dott.ssa Daniela Garufi

Il Presidente
dott. Alessandro Ghelardini